

„ do i paesi , e formare per la loro unione  
 „ un sistema adattato alle circostanze de' tem-  
 „ pi , de' luoghi , e delle persone . Il codice  
 „ de' regolamenti nazionali , dev' essere relati-  
 „ vo alla diversità del terreno , al clima ,  
 „ alle produzioni , al carattere degli abitan-  
 „ ti , alla natura , ed alla specie del gover-  
 „ no , alle diverse relazioni che lo Stato so-  
 „ stiene co' suoi vicini , all' estensione del pae-  
 „ se , alla maggiore , o minore facilità de'  
 „ trasporti interni , o esterni . “

Il N. A. definisce così lo spirito di legis-  
 lazione . „ I sentimenti , i principj , le viste ,  
 „ che possono diriggere , le attenzioni che de-  
 „ vono avere , ed i mezzi che sono chiamati  
 „ a mettere in opera i Legislatori , i Princi-  
 „ pi , i loro Ministri , tutti quelli in una pa-  
 „ rola , che a cagione de' loro impieghi han-  
 „ no parte direttamente , o indirettamente co-  
 „ sì alla formazione delle leggi , come alla  
 „ loro esecuzione ; allorchè si propongono di  
 „ procurare il maggior bene di coloro che  
 „ sono soggetti alla loro autorità , e di fa-  
 „ vorire la popolazione , le Arti , le manifat-  
 „ ture , ed il Commercio in quanto hanno  
 „ correlazione all' Agricoltura . “

Passa poi a darci della Legislazione que-  
 sta idea generale . „ La legislazione è l' arte  
 „ di studiare il genio , e l' indole de' popoli  
 „ per far sì ch' essi ritrovino le leggi neces-

„ fa-